

## REGOLAMENTO (CE) N. 3312/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3951/92 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan<sup>(1)</sup>, fissa limiti quantitativi all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan;

considerando che, a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in appresso denominato atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 3951/92, ed in particolare i limiti fissati nell'allegato II a tale regolamento, si applicano nei nuovi Stati membri, subordinatamente alla loro adesione e a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione che, conformemente all'articolo 30, nonché all'articolo 169 dell'atto di adesione e all'allegato II relativo a tali articoli, le istituzioni comunitarie dovrebbero comunque effettuare i necessari adattamenti della legislazione comunitaria;

considerando che è pertanto opportuno adeguare i limiti quantitativi contenuti nel regolamento (CEE) n. 3951/92 al fine di tenere conto della probabile adesione di Austria, Finlandia e Svezia, ed utilizzare a tale scopo, per tenere conto delle correnti commerciali esistenti, il livello totale delle importazioni dei prodotti in oggetto per ciascuno dei paesi aderenti relative al 1993, ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici completi, come base per l'adeguamento;

considerando che, con riserva dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia e a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione, i limiti quantitativi fissati per il 1995 nell'allegato II al regolamento (CEE) n. 3951/92

andrebbero sostituiti con i limiti quantitativi indicati nell'allegato I al presente regolamento, che rappresentano un incremento corrispondente alle quantità effettivamente importate nei paesi aderenti nel 1993, incluso un adeguato tasso di crescita;

considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e del cambiamento del nome da « Comunità economica europea » a « Comunità europea », è altresì opportuno che di tale cambiamento si tenga conto anche nel modello di certificato per l'esportazione riportato nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3951/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I limiti quantitativi comunitari riportati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3951/92 per l'anno 1995 sono sostituiti dai limiti quantitativi per la Comunità ampliata, riportati nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3951/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

La « Taiwan Textile Federation » è autorizzata, per un periodo transitorio che avrà termine il 30 giugno 1995, a continuare ad impiegare il modello del certificato in uso nel 1994.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. SEEHOFER

(<sup>1</sup>) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 217/94 (GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 1).